



Decisione n. 2446 del 9 aprile 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi - Presidente

Cons. Avv. D. Morgante - Membro

Prof. Avv. G. Olivieri - Membro supplente

Prof. Avv. R. Lener - Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Olivieri

nella seduta del 2 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3581, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La ricorrente si è rivolta all'ACF esponendo di aver effettuato, tra il 2007 e il 2013, una serie di operazioni d'investimento aventi ad oggetto azioni ed obbligazioni emesse dall'intermediario resistente per un importo complessivo di euro 12.000,00.

2. In occasione di tali acquisti, che sarebbero stati consigliati dai funzionari della stessa banca emittente, la ricorrente lamenta che l'intermediario si sarebbe reso

inadempiente ad una serie di obblighi previsti dalla vigente normativa in tema di servizi d'investimento e segnatamente:

- a) non avrebbe adeguatamente informato la ricorrente circa la natura illiquida e il grado di rischio connesso ai titoli in questione;
- b) gli investimenti suggeriti non sarebbero stati adeguati al profilo di rischio ed alle conoscenze in materia finanziaria della ricorrente.

Per questi motivi, parte ricorrente chiede al Collegio di accertare l'inadempimento dell'intermediario emittente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di servizi d'investimento e di condannarlo a risarcire il danno cagionato alla esponente, che viene quantificato in euro 12.000,00.

L'intermediario resistente, dal canto suo, si difende eccependo preliminarmente l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere in questa sede dalla ricorrente per tutte le operazioni anteriori al 31.12.2007.

Nel merito, l'intermediario rileva poi che i titoli acquistati dalla ricorrente erano adeguati al suo profilo di rischio e che gli stessi non erano da considerarsi illiquidi al momento in cui vennero acquistati. Infine, la difesa di parte resistente fa notare come i titoli siano rimasti nella disponibilità della ricorrente e siano tuttora dotati di un loro valore, che andrebbe comunque sottratto all'eventuale somma che il Collegio intendesse riconoscere a titolo di risarcimento, al pari delle somme *medio tempore* percepite dalla ricorrente a titoli di dividendi e/o di cedole.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti e per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere occorre prendere in esame l'eccezione preliminare – sollevata dall'intermediario resistente - di avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento per le operazioni di acquisto avvenute prima del 31 dicembre 2007. L'eccezione si appalesa fondata e merita di essere accolta. Il reclamo all'intermediario, infatti, è stato presentato in data 28 dicembre 2017. Di conseguenza, applicando il termine

decennale, devono ritenersi prescritte tutte le azioni relative ad operazioni d'investimento avvenute prima del 28 dicembre 2007.

Tanto premesso e venendo al merito della controversia, il Collegio osserva come le doglianze avanzate dalla ricorrente abbiano trovato puntuale riscontro nella documentazione istruttoria. In particolare, risulta provato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi nascenti dalla vigente normativa in tema di servizi d'investimento e dal contratto quadro stipulato con la ricorrente. Sotto il primo profilo, dalla documentazione in atti emerge che in occasione dell'acquisto delle azioni emesse dalla Banca resistente, l'intermediario non abbia fornito alla ricorrente tutte le informazioni necessarie a valutare adeguatamente la rischiosità dei titoli. Inoltre, il grado di rischio dei titoli non appare in linea con le conoscenze e con gli obiettivi d'investimento della ricorrente. Si tratta, come già affermato da questo Collegio, di obblighi che gravano sull'intermediario anche in occasione della mera esecuzione di ordini di acquisto e di negoziazione di titoli da parte della clientela e che, nella specie, l'intermediario non ha provato di aver correttamente adempiuto (cfr. Decisione ACF n. 1575 del 2.5.2019). Ma v'è di più. Nel caso che occupa, l'intermediario si è reso inadempiente anche agli obblighi nascenti dal contratto quadro sottoscritto con la cliente il 23 marzo 2013, dove si prevedeva (art. 2, co. 5) che *“la Banca non fornisce raccomandazioni con riferimento alle azioni di propria emissione”*. Tale pattuizione è stata invece disattesa dall'intermediario, come risulta dalla raccomandazione di acquisto versata in atti e relativa all'aumento di capitale della banca avvenuto nel 2013.

In conclusione, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente sia fondata e che il danno non si sarebbe prodotto laddove la banca resistente avesse correttamente adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti a termini di legge e di contratto.

Peraltro, nel liquidare il danno, il Collegio ritiene che dall'importo complessivamente investito debbano essere sottratte esclusivamente le somme medio tempo percepite dalla cliente a titolo di dividendi sulle azioni (per complessivi euro 206,71) e di cedole sulle obbligazioni (per complessivi euro 133,33).

Per contro, nessun valore residuo sembra possibile attribuire ai titoli ancora nel portafoglio della ricorrente stante l'intervenuta sospensione della negoziazione dei titoli sul sistema Hi-MTF e la conseguente impossibilità per la cliente di smobilizzare l'investimento realizzando un seppur ridotto valore di scambio attraverso la loro vendita su quella piattaforma.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 8.426,06, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 6 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi